



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 17 data 07/08/2020

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Agosto, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome	Carica Istituzionale	Presente	Assente
CASTELLI GIUSEPPE	Presidente	X	
PECORARO SIMONE	Vice Presidente	X	
CARBONE GIUSEPPE	Consigliere Anziano	X	
CANNELLA GIUSEPPE	Consigliere	X	
MILAZZO FRANCESCA	Consigliere	X	
LO BUE ROSA MARIA	Consigliere	X	
RAIMONDI GIUSEPPA	Consigliere	X	
VALLONE ROSARIO GIOVANNI	Consigliere		X
ZIMMARDI ARIANNA	Consigliere	X	
TESSITORE NICOLO'	Consigliere		X
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE	Consigliere		X
PECORARO GIOVANNI	Consigliere	X	
		Consiglieri Presenti N°9	Consiglieri Assenti N°3

Assume la presidenza CASTELLI GIUSEPPE, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA, la quale provvede alla redazione dell'allegato verbale.

La seduta è Pubblica

Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

ROSA MARIA LO BUE,ARIANNA ZIMMARDI,GIOVANNI PECORARO

Per l'Amministrazione Comunale è presente il Sindaco Luigi Vallone.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Tenuto conto che

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Richiamato l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.(...)"

Richiamato l'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia in considerazione dell'emergenza Covid-19) secondo il quale *“I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*

Ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione del Piano Finanziario 2020, confermare le tariffe TARI 2019 e stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020 al fine di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- Per l'anno 2020 la TARI sarà calcolata con le tariffe TARI 2019 nella misura del 100%;
- Entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione e approvazione del PEF 2020, e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati nell'anno 2019, potrà essere ripartito nei tre anni successivi a partire dal 2021;
- Il pagamento TARI sarà effettuata in tre rate:

I^ rata 30 settembre 2020 nella misura del 40%;

II^ rata 30 novembre 2020 nella misura del 40%;

III rata 31 gennaio 2021 nella misura del 20%;

Considerato inoltre che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19, garantendo in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art. 1, comma 654, L. 147/2013;

Richiamata la delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* che, ferme restando le prerogative attribuite dalla L. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività per contrastare l'emergenza da Covid-19;

Richiamata la nota di chiarimento dell'IFEL del 24 aprile 2020 che in merito alle modalità di determinazione delle suddette agevolazione ritiene che le stesse possano confluire nella deliberazione delle tariffe, anche nell'ipotesi in cui l'Ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;

Considerato che il provvedimento di ARERA 158/2020/R/RIF stabilisce di

riproporzionare i coefficienti potenziali di produzione di rifiuti *kd* della parte variabile della tariffa (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO;

Dato atto che risulta più agevole, come suggerito dalla nota di chiarimento IFEL del 31 maggio 2020, trasformare la riduzione del coefficiente *kd* in una riduzione della quota variabile del tributo dopo che è stata determinata la tariffa;

Dato atto altresì, che la S.R.R. Palermo Provincia Ovest, Ente territorialmente competente, non ha assunto provvedimenti in merito alle misure di tutela previste dall'art. 1 e dall'art. 2 della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;

Tenuto conto che, durante i periodi di chiusura determinati dai provvedimenti governativi, vi è stato un inevitabile calo della domanda anche per le attività non domestiche non soggette a chiusura, anche per effetto della riduzione dell'orario di apertura disposto con ordinanze sindacali;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento, ovvero quello di mitigare gli effetti economici derivanti dalla emergenza sanitaria:

- attribuire alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie ex DPR 158/99 dell'Allegato A Tabella 1a della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, una agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata a 45 giorni di sospensione dell'attività;
- attribuire alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie ex DPR 158/99 dell'Allegato A Tabella 1b della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, una agevolazione che abbatta la tariffa variabile annuale del 25%;
- attribuire alle utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2 Allegato A deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF) e alle utenze la cui attività è stata chiusa autonomamente o ridimensionata per calo della domanda (tabella 3 Allegato A deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, limitatamente alle categorie ex DPR 158/99 n. 13, n. 14, escluso edicola e farmacia, n. 27, escluso ortofrutta), pur non essendo soggette a sospensione delle attività per emergenza Covid-19, una agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata a 45 giorni di sospensione dell'attività;

Dato atto che l'importo di tali agevolazioni saranno interamente finanziate con risorse proprie del bilancio comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 138, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con il quale si è provveduto all'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto il decreto legge n. 34 del 19/05/2020, cd. Rilancio, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, con il quale è stato disposto, in fase di conversione, un ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione del C.C. n. 9 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il vigente regolamento della TARI (componente della IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 01/09/2014;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

1) **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) **DI STABILIRE** che per l'anno 2020 la TARI sarà calcolata con le medesime tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 29.03.2019;

3) **DI STABILIRE**, le seguenti scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti anno 2020:

I^ rata 30 settembre 2020 nella misura del 40%;

II^ rata 30 novembre 2020 nella misura del 40%;

III rata 31 gennaio 2021 nella misura del 20%;

4) **DI PROVVEDERE** entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 e l'eventuale conguaglio, determinato tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi nell'anno 2019, potrà essere ripartito nei tre anni successivi a partire dal 2021;

5) **DI ATTRIBUIRE** alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie ex DPR 158/99 dell'Allegato A Tabella 1a della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, una agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata a 45 giorni di sospensione dell'attività;

6) **DI ATTRIBUIRE** alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie ex DPR 158/99 dell'Allegato A Tabella 1b della deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, una

agevolazione che abbatta la tariffa variabile annuale del 25%;

7) **DI ATTRIBUIRE** alle utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2 Allegato A deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF) e alle utenze la cui attività è stata chiusa autonomamente o ridimensionata per calo della domanda (tabella 3 Allegato A deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF, limitatamente alle categorie ex DPR 158/99 n. 13, n. 14, escluso edicola e farmacia e n. 27, escluso ortofrutta), pur non essendo soggette a sospensione delle attività per emergenza Covid-19, l'Ente provvederà ad applicare una agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata a 45 giorni di sospensione dell'attività;

8) **DI DARE ATTO** che le suddette agevolazioni, rivolte a quelle specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19, saranno interamente finanziate con risorse proprie del bilancio dell'Ente;

9) **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;

10) **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

11) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente

Il Sindaco
Vallone Luigi

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 27/07/2020

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

PARERE CONTABILE

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 27/07/2020

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'allegato verbale di seduta dal quale risulta la discussione e la votazione, parte integrante del presente atto;

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le motivazioni e il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA

Il Presidente
CASTELLI GIUSEPPE

Il Consigliere anziano
CARBONE GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

Verbale de deliberazione C.C. n. 17 del 07/08/2020

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto : “ TARI (TASSA RIFIUTI) Determinazione delle tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 ”, e invita il Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Comparetto a relazionare sulla proposta.

Il Consigliere Cannella annuncia il voto contrario in quanto ritiene che piuttosto che mantenere le medesime tariffe TARI 2019 avrebbe preferito una riduzione delle stesse.

Il Sindaco interviene per ricordare che per legge bisogna garantire la copertura dei costi del servizio e che le agevolazioni consentite a seguito dell’emergenza COVID possono essere applicate per le utenze non domestiche. Informa che il costo dell’umido è aumentato a causa della carenza delle discariche e che comunque rispetto agli anni passati è stata quasi dimezzata la spesa. Informa inoltre che la percentuale della differenziata da tempo oscilla tra l’80% e l’85%, grazie all’impegno dell’Amministrazione e soprattutto dei cittadini. Rispetto ai malumori di questi giorni circa l’uso dei sacchetti biodegradabili per l’umido sottolinea la necessità del loro utilizzo, in alternativa possono essere usati i secchielli già forniti dal Comune.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita a votare per alzata di mano.

Si ottiene il seguente risultato :

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 8

Voto contrari 1 (Cannella Giuseppe)

Successivamente il Presidente invita a votare per alzata di mano per l’immediata esecuzione.

La votazione ottiene il seguente risultato

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 8

Voti contrari 1 (Cannella Giuseppe)